

(N. 2254)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, TIBERI, BELLISARIO, SPIGAROLI e ZENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1967

Ordinamento degli Istituti professionali

ONOREVOLI SENATORI. — Le linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965, nella relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni, recano a pagina 115, la Tabella 1-a « Proiezione dello sviluppo della popolazione scolastica fino al 1974-75 — B — Scuole statali ».

Trattasi di una tabella di previsione di notevole rilievo, poichè — com'è detto nella relazione del Ministro della pubblica istruzione — essa costituisce, « nelle valutazioni quantitative che entrano in un programma di sviluppo scolastico, un momento fondamentale » (Vedi Note Illustrative — Sviluppo effettivi scolastici — pagina 109) « A questa, infatti, sono ancorate in gran parte le previsioni della spesa e la valutazione del fabbisogno edilizio e di attrezzature, nonché di quello degli insegnanti. Da essa discende, ancora, la possibilità di una stima dei licenziati ai vari livelli, e quindi di una verifica della loro rispondenza ai diversi bisogni sociali, in particolare a quelli stessi delle strutture scolastiche in espansione »

(Vedi Note Illustrative — Sviluppo effettivi scolastici — pagina 109).

A distanza di quasi un triennio dalla formulazione della predetta tabella di previsione, dobbiamo purtroppo constatare che, mentre per gli Istituti professionali erano previsti 207.000 alunni iscritti per il 1964-65, 235.000 per il 1965-66 e 262.000 per il 1966-1967, la situazione reale ci offre, per contro, i seguenti dati: 167.951 alunni per il 1964-1965, 170.105 per il 1965-66 e 169.818 per il 1966-67.

Dai dati sopra riportati risulta che nell'Istituto professionale si è verificata, nell'ultimo triennio, una costante progressiva diminuzione degli iscritti rispetto alle previsioni (39.000 nel 1964-65; 65.000 nel 1965-1966 e addirittura 92.000 nel 1966-67). Se l'andamento del tasso di sviluppo (meglio sarebbe dire di « decrescenza ») dell'Istituto professionale dovesse rimanere pressochè costante rispetto a quanto verificatosi nell'ultimo triennio, nel 1974-75 non si supererebbero le 160-170 mila unità di iscritti, anche se la citata « Proiezione di sviluppo » prevede, per quella data (1974-75), ben 506 mila iscritti.

Di fronte a questa situazione, realmente preoccupante, c'è da chiedersi quali possano essere le cause che ostacolano l'incremento di un settore scolastico così determinante per lo sviluppo tecnologico del nostro Paese.

Ad orientare la scelta professionale dei giovani licenziati della Scuola media, molto contribuisce la famiglia: ed è notorio che le stesse famiglie degli operai rifuggono, in genere, dall'orientare i loro figli verso attività lavorative (e cioè verso il cosiddetto lavoro che « sporca le mani »), preferendo per i medesimi attività impiegatizie, anche se meno redditizie. È indubbio però che la mancanza di una norma legislativa che dia agli Istituti professionali diritto di piena cittadinanza nelle strutture della scuola italiana, ha influito — ed influisce — in maniera determinante a rendere sempre più precaria la posizione di questo settore, che da dodici anni vive ormai sulla precarietà del provvisorio.

È chiaro che gli Istituti professionali non potranno mai adempiere compiutamente alla loro insostituibile funzione a sostegno

del mondo economico produttivo se prima non verrà normalizzata una situazione che si appalesa ogni giorno più insostenibile, non solo per gli alunni, ma per lo stesso personale insegnante. Basti por mente al fatto che dal 1952, e cioè da quando hanno iniziato a funzionare gli Istituti professionali, non sono mai stati banditi esami di abilitazione e di concorso a cattedre per questo settore.

Poichè siamo convinti che i diplomati degli Istituti professionali debbano svolgere una fondamentale azione a livello intermedio di operatori qualificati, abbiamo predisposto e presentiamo all'approvazione degli onorevoli colleghi l'accluso disegno di legge, il quale, con la sua scarna ed essenziale formulazione, tende a dare agli Istituti professionali una prima sistemazione giuridica, che possa consentire loro di inserirsi proficuamente nelle altre strutture scolastiche e di vedere ampliati i propri organici, sì da consentire una effettiva partecipazione del nostro Paese alle molteplici esigenze tecnologiche del Mercato comune europeo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli istituti professionali dello Stato sono istituti di istruzione secondaria di secondo grado aventi carattere speciale e hanno lo scopo di preparare i giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico all'esercizio di attività lavorative qualificate, nei settori della produzione e dei servizi. Essi possono strutturarsi, in relazione ai vari settori della produzione e dei servizi, in tipi e indirizzi diversi rispetto alla sede dell'istituto.

Il corso degli studi ha durata biennale o triennale, in relazione all'attività alla quale prepara. Al termine dei singoli corsi si consegue un diploma di qualifica.

Art. 2.

Gli istituti professionali statali hanno personalità giuridica, autonomia amministrativa, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi godono, agli effetti fiscali e giuridici, delle stesse agevolazioni previste per le scuole secondarie statali.

L'iscrizione, la frequenza, l'ammissione agli esami e il rilascio dei diplomi di qualifica sono gratuiti.

Gli istituti professionali statali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del Dicastero interessato al corrispondente settore di attività economica. Nel decreto sono stabiliti: il tipo, la sede, le scuole, e le sezioni che possono funzionare nell'ambito di esse, il numero delle cattedre di ruolo del personale insegnante e dei posti di ruolo del personale insegnante tecnico-pratico e non insegnante, le ore di insegnamento teorico e di quello pratico da affidarsi per incarico, il contributo ordinario annuo e quello straordinario per la copertura delle spese di primo impianto, di arredamento e delle attrezzature, en-

trambi a carico dello Stato. Per quanto riguarda l'amministrazione, la contabilità e il patrimonio degli istituti si fa riferimento alle norme che regolano gli istituti di istruzione tecnica.

Art. 3.

Le disposizioni di legge relative agli oneri a carico delle province, per quanto riguarda la somministrazione e la manutenzione dei locali e della azienda agraria, la fornitura della illuminazione e del riscaldamento e la provvista di acqua per gli istituti di istruzione tecnica sono estese agli istituti professionali statali e agli eventuali annessi convitti.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e da tale data le norme relative si applicano anche agli istituti professionali anteriormente istituiti.

Art. 5.

Alla copertura delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967 e successivi, nonché con le maggiori assegnazioni a favore dei capitoli predetti previste dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942.